

2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone la revoca dell'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima.

3. La D.G.V.P.T.M. ha la facoltà di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 mediante appositi audit presso le strutture dell'associazione.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

*Il direttore generale:* COLETTA

19A04700

DECRETO 19 giugno 2019.

#### **Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).**

##### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto in particolare, il comma 217 della suindicata legge, che istituisce il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista;

Visto il comma 219 della citata legge, che stabilisce che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217;

Visto inoltre, il comma 220 della legge sopra citata, che istituisce lo sportello telematico del diportista (STED), allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, che stabilisce le anche le modalità di partecipazione alle attività di servi-

zio nei confronti dell'utenza da parte delle associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto, le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, e in particolare l'art. 1, comma 2, con il quale si istituisce la Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI), nonché il successivo art. 8, che, al comma 2, stabilisce l'obbligatorietà della presentazione della DCI ai fini del rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento nonché per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie;

Visto il decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, che istituisce l'elenco delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuto di dover dare attuazione al dettato normativo sopra riportato;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di un'unità da diporto, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto.

2. La DCI di un'unità da diporto è rilasciata, dai soggetti di cui all'elenco all'uopo predisposto secondo le previsioni del decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza, redatta conformemente all'allegato II del presente decreto.

3. I soggetti abilitati al rilascio della DCI sono tenuti a mantenere un proprio archivio delle certificazioni rilasciate, consentendone l'accesso alle Amministrazioni interessate.

4. Nei casi di accertata impossibilità del rilascio della DCI da parte dei soggetti di cui al punto 3, l'iscrizione dell'unità è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche.

5. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

*Il direttore generale:* COLETTA

